

REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2008

recante approvazione di modifiche secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Veau d'Aveyron et du Ségala (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di modifiche del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Veau d'Aveyron et du Ségala», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) La domanda è intesa a modificare il disciplinare portando il peso massimo delle carcasse dei vitelli di sesso maschile da 250 a 270 kg e quello delle carcasse dei vitelli di sesso femminile da 220 a 250 kg. Questa modifica corregge l'errore di valutazione del peso massimo della carcassa contenuto nella domanda iniziale e dovuto ad un'erronea valutazione della resa di macellazione.
- (3) La Commissione ha esaminato la modifica in questione ed ha concluso che essa è giustificata. Poiché si tratta di una modifica secondaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione può approvarla senza ricorrere alla procedura descritta agli articoli 5, 6 e 7 del suddetto regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2008.

- (4) Conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione ⁽³⁾ e in virtù dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre pubblicare un riepilogo del disciplinare.
- (5) La Commissione prende nota altresì del fatto che la denominazione è «Veau d'Aveyron et du Ségala» e non «Veau de l'Aveyron et du Ségala» come era stata inizialmente registrata. Occorre quindi modificare la denominazione registrata.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Veau d'Aveyron et du Ségala» è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il riepilogo contenente gli elementi principali del disciplinare figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, parte A, pagina 4:

anziché: «Veau de l'Aveyron et du Ségala»,

leggi: «Veau d'Aveyron et du Ségala».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.